

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una  
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,  
Alessandra Camedda, Federico Cappai,  
Francesco Capriglione, Federica Chironi,  
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,  
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,  
Marco Montella, Flaviana Monti,  
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,  
Federica Pes, Elisabetta Piras,  
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBBOLETH



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

*Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

*Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

*Vice-Direttore scientifico*

Luigi NONNE (Università di Sassari)

*Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

*Comitato di redazione*

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI  
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

## INDICE

### *Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica*

a cura di  
Raimondo Motroni

#### *Editoriale*

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPAL, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>	p. 101
ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>	p. 115
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 129
ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i>	p. 143
ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>	p. 183
TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>	p. 211
LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>	p. 239
LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>	p. 271
TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>	p. 293
VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>	p. 309
FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>	p. 321

# Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti

Ludovica Decimo

*Sommario:* 1. L'ente religioso civilmente riconosciuto. – 2. Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti religiosi. – 3. Iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche. – 4. Iscrizione al Runts del ramo ETS dell'ente religioso civilmente riconosciuto. – 5. La disciplina dei controlli sugli Enti del Terzo Settore e il regime speciale degli enti religiosi civilmente riconosciuti. – 6. Enti religiosi e impresa sociale: l'iscrizione del ramo al Registro delle Imprese. – 7. Enti religiosi e obbligo di comunicazione del titolare effettivo. – 8. Riflessioni conclusive.

## 1. *L'ente religioso civilmente riconosciuto*

L'ente religioso civilmente riconosciuto è una «organizzazione geneticamente e teleologicamente collegata ad una organizzazione religiosa e riconosciuta in persona giuridica dallo Stato proprio sul presupposto confessionale, rappresentato sia dalla diretta “erezione” dell'ente da parte dell'autorità ecclesiastica, ovvero dalla sua “approvazione”, sia dalle finalità dichiarate quali scopi principali dell'ente medesimo che devono essere di religione o di culto. Si tratta, quindi, di un tipo strutturale speciale che risponde a una normativa particolare, a volte tale da condizionarne anche la normale attività negoziale e patrimoniale»<sup>1</sup>.

Il funzionamento di tali strutture giuridiche è fortemente influenzato dal diritto confessionale dal quale non possono prescindere (sia sotto il profilo “costitutivo” che “operativo”)<sup>2</sup>. Si tratta di una figura giuridica complessa e a statuto particolare<sup>3</sup>, che si colloca tra due ordinamenti quello religioso e quello statale. Le attività di carattere negoziale e patrimoniale di detti enti si svolgono pertanto secondo una normativa singolare ove si palesa la “eterogeneità delle

<sup>1</sup> La definizione è di A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2025, p. 103.

<sup>2</sup> A. FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel diritto ecclesiastico*, in (a cura di) A. FUCCILLO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, Napoli, 2022, p. 37 ss.

<sup>3</sup> P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in *Stato Chiese plur.conf.*, Rivista Telematica ([www.statochiese.it](http://www.statochiese.it)), 18, 2022.

fonti” tipica del diritto ecclesiastico. Tale disciplina speciale prevede l’attribuzione di alcuni vantaggi, quali, ad esempio, un procedimento agevolato per il riconoscimento in persona giuridica e il controllo genetico e funzionale delle competenti autorità ecclesiastiche.

La procedura di riconoscimento civile degli enti religiosi è prevista dal diritto pattizio e si fonda su alcuni elementi identificativi (struttura e finalità) che consentono allo Stato di verificarne la compatibilità con l’ordinamento giuridico.

Una volta riconosciuto, l’ente religioso può iscriversi al Registro delle Persone Giuridiche, acquisendo così una soggettività piena anche nel diritto civile. L’ente può inoltre operare in settori diversi da quelli strettamente religiosi, come l’assistenza, l’istruzione, la sanità o la gestione di beni culturali, integrandosi sempre più con il diritto comune, in particolare con la disciplina del Terzo settore. Anche in tali casi sarà necessario dare pubblicità ai regolamenti adottati per i rami dedicati a tali attività nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e nel Registro delle Imprese. Quando l’ente è soggetto a tali forme di pubblicità legale, è altresì sottoposto a specifici controlli da parte delle autorità competenti, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente e della corretta gestione delle proprie attività (istituzionali e non). Tali controlli, tuttavia, non possono in alcun modo incidere sull’autonomia organizzativa né sulle finalità di religione o di culto dell’ente ecclesiastico, che restano garantite dagli artt. 7 e 8 della Costituzione e della normativa pattizia vigente.

L’ente religioso civilmente riconosciuto è dunque una figura giuridica “ibrida” e in continua evoluzione. Essa riflette il tentativo di conciliare l’autonomia delle confessioni religiose con le esigenze di trasparenza, responsabilità e legalità imposte dall’ordinamento statale, in un equilibrio sempre delicato tra libertà religiosa e interesse pubblico.

## 2. *Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti religiosi*

L’attribuzione della personalità giuridica consente all’ente religioso di accedere ad «*un regime giuridico peculiare, diverso, sotto taluni aspetti dalla normativa codiciale*»<sup>4</sup>. Fino alla revisione concordataria del 1984 e alla legge n. 222/1985, la personalità giuridica dell’ente religioso era letta in chiave meramente concessoria (atto sovrano) o, per altra via, omologatoria sul modello delle società di capitali. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale – basti ricordare la sentenza a Sezioni Unite della Cassazione del 12 novembre 1988, n. 6130 – ha progressivamente svuotato queste categorie, sostituendovi una fattispecie a “formazione progressiva” in cui il riconoscimento statale rappresenta l’ultima fase di un procedimento iniziato già in sede confessionale.

<sup>4</sup> P. LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Napoli, 2000, p. 247.

La dottrina<sup>5</sup> ha evidenziato che la personalità giuridica dell'ente ecclesiastico non è fine a sé stessa, ma può essere considerata come strumento che consente all'ente di realizzare le proprie finalità di religione o di culto; in tale prospettiva lo Stato non "crea" il soggetto, ma gli fornisce l'idoneità ad agire nell'ordinamento civile. L'argomento è stato ulteriormente sviluppato<sup>6</sup>, qualificando la personalità come categoria dinamica, suscettibile di modulazione secondo le attività concretamente esercitate.

L'ordinamento giuridico italiano prevede per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici un sistema molto articolato, che può essere per antico possesso di Stato, per legge e per decreto con procedura abbreviata o con procedura ordinaria.

La personalità giuridica per antico possesso di Stato è attribuita a enti la cui nascita sia anteriore alla formazione dello Stato italiano, oppure ad enti che abbiano avuto un riconoscimento, anche indiretto, da parte dell'autorità di quel tempo. Tra gli enti ecclesiastici aventi personalità giuridica per antico possesso di Stato si riportano la Santa Sede e la Tavola Valdese. Altri enti ecclesiastici, invece, hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, all'interno dell'ordinamento italiano, mediante la legge; ad esempio, l'art. 13 delle norme allegata alla legge n. 206 del 1985 e della legge n. 222 del 1985 ha riconosciuto, come persona giuridica, la Conferenza Episcopale Italiana. Ciò che accomuna gli enti riconosciuti per antico possesso di Stato e per legge è il rapporto che questi hanno con la confessione religiosa di appartenenza, giacché sono organi istituzionali della stessa ed hanno già personalità giuridica all'interno dell'ordinamento di appartenenza.

Il procedimento e i presupposti necessari al riconoscimento della personalità giuridica per decreto dell'ente ecclesiastico sono disciplinati dalle diverse leggi di derivazione pattizia a seconda della confessione religiosa di appartenenza. Il riconoscimento degli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, ad esempio, è regolato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (legge di esecuzione dell'accordo tra Italia e Santa Sede del 15 novembre 1984) e, come fonte secondaria, dal regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. del 13 feb-

<sup>5</sup> In tal senso P. LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, cit., p. 254, il quale evidenzia che «L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, invero, deve presentare un profilo teleologico che sia contrassegnato dal perseguimento di finalità religiose e culturali: lo Stato gli conferisce la personalità in vista della realizzazione di tali finalità, senza che altri scopi possano così assumere rilevanza primaria».

<sup>6</sup> A. FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel diritto ecclesiastico*, in (a cura di) A. FUCCILLO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 37 ss., il quale evidenzia come «Si assiste quindi ad una pluralità di schemi e strutture accessibili per il perseguimento delle finalità religiose, soprattutto se intese in senso ampio e cioè non esclusivamente culturali. Assume così un senso riparlare di neutralizzazione degli schemi rispetto alla causa, evitando però di eccedere nella «banalizzazione» della personalità giuridica ecclesiastica in quanto tutt'ora pienamente caratterizzante il tipo strutturale speciale (ente ecclesiastico) ed in parte gli enti del Terzo Settore di ispirazione religiosa» (p. 53).

braio 1987, n. 33 (modificato dal d.P.R. del 1° settembre 1999, n. 337)<sup>7</sup>. Per gli enti appartenenti a confessioni religiose prive d'intesa le disposizioni per il riconoscimento della personalità giuridica sono previste dalla legislazione unilaterale.

Il riconoscimento della personalità giuridica consente all'ente ecclesiastico<sup>8</sup> di beneficiare del peculiare regime previsto dalla disciplina pattizia, nonché di quelle norme giuridiche di *favor* attese dal diritto civile<sup>9</sup>. In ragione di ciò, l'ordinamento giuridico non può porre particolari limitazioni al riconoscimento della personalità giuridica né consentire eccessivi spazi di discrezionalità da parte del potere amministrativo. D'altra parte, un intervento legislativo unilaterale, per gli enti per i quali è prevista una disciplina pattizia, violerebbe il principio di bilateralità (artt. 7, comma 2 e 8, comma 2 Cost.), essendo il riconoscimento una delle materie oggetto dei Patti Lateranensi e del successivo Accordo di Villa Madama, nonché delle intese con le singole confessioni religiose.

Di ciò è stato consapevole il legislatore ordinario, il quale, all'art. 9 del d.P.R. n. 361/2000<sup>10</sup>, ha escluso l'applicabilità agli enti ecclesiastici (ma non agli enti religiosi "civili") del procedimento semplificato di riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche di diritto comune<sup>11</sup>. Il nuovo procedimento delineato riporta significative innovazioni<sup>12</sup>. In ossequio al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi, la riforma limita la discrezionalità dell'amministrazione nel riconoscimento della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto

<sup>7</sup> Le norme giuridiche che disciplinano il riconoscimento per decreto della personalità giuridica degli enti appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica sono previste: nell'art. 12 della l. del 11 agosto 1984 n. 449 per gli enti delle Chiese Valdesi e Metodiste, negli artt. 21, 24, 26 e 27 della l. del 22 novembre 1988 n. 516 per gli enti delle Chiese Cristiane Avventiste, negli artt. 18.4, 21.1 e 22 della legge 8 marzo 1989, n. 101 per gli enti delle Comunità Ebraiche, nell'art. 11 della legge 12 aprile 1995, n. 116 per gli enti dell'Unione Cristiana Evangelica Battista; negli artt. 18, 19 e 20 della legge 29 novembre 1995, n. 520 per gli enti della Chiesa Evangelica Luterana.

<sup>8</sup> Sull'importanza dell'istituto dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si veda da ultimo M.M. PORCELLUZZI, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: un istituto ancora valido*, in *Diritto e religioni*, 2023, I, pp. 205-210.

<sup>9</sup> In merito si veda diffusamente sul punto P. LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, cit., pp. 67-168; T. MAURO, *La personalità giuridica degli enti ecclesiastici*, Città del Vaticano, 1945;

<sup>10</sup> Con tale decreto è stato emanato il regolamento che introduce il nuovo procedimento per l'acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato. La legge delega n. 59/1997, nell'art. 20, comma 8, rinviava ad un regolamento la disciplina di una serie di procedimenti, indicati in allegato alla legge, stabilendo criteri e principi.

<sup>11</sup> Anche il riconoscimento della personalità giuridica prevista dal Codice del Terzo Settore (art. 22 del d.lgs. n. 117/2017) per le associazioni e le fondazioni è precluso agli enti religiosi. Le finalità religiose non rientrano, infatti, tra le attività di interesse generale.

<sup>12</sup> Per un commento sul procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di tali enti, si veda G. PONZANELLI, *La nuova disciplina sul riconoscimento della personalità giuridica degli enti del primo libro del Codice Civile*, in *Foro it.*, 2001, V, p. 46 ss.

privato, segnando il passaggio da un «sistema concessorio» ad un «sistema normativo»<sup>13</sup>.

L'introduzione di procedimenti semplificati per gli enti di diritto comune e la permanenza per gli enti ecclesiastici di una procedura «aggravata» ha sollevato alcuni dubbi di costituzionalità, in particolare in relazione alla differente ampiezza di potere discrezionale esercitato da parte della pubblica amministrazione<sup>14</sup>.

Con particolare riferimento al riconoscimento della personalità giuridica agli enti della Chiesa cattolica, il nuovo Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (l. n. 121/1985) ha impegnato lo Stato (art. 7.2) a riconoscere in persona giuridica gli enti ecclesiastici in presenza dei seguenti requisiti di carattere generale:

- a) erezione od approvazione da parte della competente autorità ecclesiastica;
- b) assenso della competente autorità ecclesiastica a che l'ente, già costituito per il diritto canonico, formuli istanza per ottenere anche la personalità giuridica civile;
- c) sede in Italia;
- d) fine di religione o di culto.

In merito a quest'ultimo requisito la l. 20 maggio 1985, n. 222 – Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi – specifica come agli effetti delle leggi civili si considerino comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro (art. 16).

Per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa, il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta, in conformità alle disposizioni dell'art. 16, al fine di verificare che tale fine sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico (art. 2). Il particolare requisito circa il carattere costitutivo ed essenziale del fine di religione o di culto è identificato

<sup>13</sup> Come affermato dalla stessa circolare emanata dalla Divisione affari speciali della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'Interno, del 23 febbraio 2001.

<sup>14</sup> Alcuni dubbi in relazione alla discrezionalità della pubblica amministrazione per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici erano sorti ancor prima della riforma e dell'Accordo di Villa Madama, si veda diffusamente sul punto G. CATALANO, *Osservazioni sull'Art. 20 della Costituzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1964, I, pp. 355-356. Per le valutazioni, talvolta discordanti, fatte dalla dottrina in merito alla natura discrezionale del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti, si veda V. DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 132 ss.; M. PETRONCELLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, 1961, p. 324 ss.

dalla dottrina nel senso che esso deve avere un rilievo eminente e centrale tra le molteplici finalità, tanto da configurarsi come una vera e propria “causa” (dell’istituzione) dell’ente stesso, oppure come la ragion d’essere dell’ente e non un mero scopo sussidiario rispetto ad altre finalità istituzionali.

Il comma 1, dell’art. 2 della legge n. 222/1985, presume *iuris et de iure* l’esistenza del fine di religione o di culto per enti che fanno parte della gerarchia della Chiesa (diocesi, parrocchie, conferenze episcopali regionali), per gli istituti religiosi e per i seminari<sup>15</sup>. Il fine di religione o di culto è invece oggetto di accertamento in concreto da parte degli organi statuali, per le altre persone giuridiche canoniche<sup>16</sup>. Il fine di religione e di culto deve essere altresì «costitutivo ed essenziale», ovvero deve avere «un rilievo eminente e centrale tra le varie finalità, così da configurarsi come vera e propria causa dell’ente»<sup>17</sup>; in altre parole deve essere «prevalente rispetto alle altre attività profane, e costituire la ragion d’essere dell’ente»<sup>18</sup>. Diversi sono i parametri forniti dalle leggi di approvazione delle intese per l’accertamento della finalità dell’ente ecclesiastico che richiede il riconoscimento; per il riconoscimento degli enti valdesi, ad esempio, è necessario che l’ente persegua congiuntamente fine di culto, di istruzione e di beneficenza (art. 12, legge n. 449/1984).

L’ambito di discrezionalità è uno degli aspetti più complessi del procedimento di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> La giurisprudenza amministrativa ha, però, precisato che, affinché vi sia il riconoscimento civile da parte dell’autorità governativa, gli enti appartenenti alla categoria indicata dovranno essere in possesso anche degli altri requisiti previsti dalla legge (sede in Italia, approvazione dell’autorità ecclesiastica, ecc.). Inoltre, secondo parte della giurisprudenza, la presunzione legale non sarebbe assoluta, infatti, la pubblica amministrazione dovrebbe dare luogo ad un accertamento «*da condurre in base all’esame dello Statuto ed all’analisi dell’attività concretamente esercitata e, se da tale disamina emergerà che il fine di culto è assente, la conclusione sarà che l’ente in questione non appartiene, in realtà, alla figura tipica cui fa riferimento, la sua denominazione, ma ad altra figura tipica (es., associazione o fondazione)*» Cons. Stato, Sez. I, 12 maggio 1993, n. 462.

<sup>16</sup> La normativa della legge n. 222/1985 ha completamente innovato la precedente disciplina prevista dal Concordato Lateranense del 1929, la quale consentiva il riconoscimento degli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura, purché avessero il consenso dell’autorità ecclesiastica. Tali disposizioni, particolarmente generiche, avevano permesso la diffusione di enti ecclesiastici che potevano essere definiti tali solo formalmente, poiché, sostanzialmente, per l’attività svolta, erano equiparabili alle società commerciali. La disciplina legislativa del 1985 ha disposto che non è più sufficiente la sola appartenenza dell’ente all’istituzione ecclesiastica, ma è necessario verificare l’effettiva esistenza del fine di religione o di culto. Cfr. P. PICOZZA, *Gli enti ecclesiastici: dinamiche concordatarie tra innovazioni normative e disarmonie del sistema*, in *Quaderni di diritto e di politica ecclesiastica*, 2004, I, p. 165.

<sup>17</sup> Cfr. S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, Bologna, 1992, p. 82.

<sup>18</sup> Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1999, p. 315, il quale riporta il caso di una Fondazione diocesana, sulle cui attività indicate nello statuto, si è pronunciato il Consiglio di Stato, considerandole profane, culturali, di formazione politica ma non di religione o di culto (cfr. Cons. Stato, Sez. I, 17 aprile 1991, n. 829/91).

<sup>19</sup> Sul punto si veda C. CARDIA, *Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato*, in *Diritto Amministrativo*, 1996, p. 120; G. PASTORI, *Riconoscimento degli enti ecclesiastici e Consiglio di Stato*, in *Diritto Amministrativo*, 1994, p. 164.

La discrezionalità amministrativa incide sul provvedimento finale di riconoscimento della personalità e, dunque, può limitare l'accesso allo speciale regime giuridico riservato agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

L'impegno di circoscrivere l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione è stato oggetto di una intesa tecnica interpretativa fra lo Stato e la Santa Sede del 1997<sup>20</sup>. Tale intesa ha altresì precisato che la pubblica amministrazione, competente per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, deve limitarsi a richiedere che venga presentata, in allegato alla domanda di riconoscimento, solo la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge n. 222/1985, non essendo applicabili le disposizioni dettate dal legislatore per le persone giuridiche private, in ragione del carattere di specialità che presenta la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti<sup>21</sup>. Con l'intesa è stato altresì assunto l'impegno di circoscrivere l'ambito di discrezionalità della pubblica amministrazione.

Accanto ai requisiti di carattere generale, già evidenziati in precedenza, sono, talvolta, previsti anche requisiti specifici per talune figure di enti. Ad esempio, per il riconoscimento delle fondazioni è richiesta anche la dotazione di sufficienti mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione (art. 12).

La l. n. 222/1985 prevede, inoltre, che l'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno, emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici, che conferiscono a tali enti la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (art. 22). Tali enti gestiscono una sorta di patrimonio separato destinato al sostentamento del clero cattolico. L'art. 29 della legge citata regola, inoltre, il riconoscimento della personalità giuridica delle diocesi e delle parrocchie.

Il riconoscimento degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose prive d'intesa è invece disciplinato dalla l. 24 giugno 1929, n. 1159 – *Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi* e dal r.d. n. 289/1930. Si tratta di una normativa segnata da un'evidente asimmetria non solo rispetto al trattamento riservato agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose con intesa, ma anche a quello previsto per le persone giuridiche di diritto comune.

<sup>20</sup> Commissione paritetica Italia – Santa Sede, *Relazione finale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1997.

<sup>21</sup> L'Intesa tecnica è stata necessaria per porre fine agli orientamenti del Consiglio di Stato, il quale aveva adottato, subito dopo l'Accordo di Villa Madama, un indirizzo secondo il quale fossero applicabili al procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici anche i requisiti previsti dal Codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di diritto comune. Per un'esauriente disamina delle pronunce del Consiglio di Stato in merito, si veda P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Torino, 2011, pp. 163-166.

Pur essendo state abrogate le norme sull'autorizzazione governativa agli acquisti, nonché alle alienazioni da parte degli enti privati, permane per i soli enti di culto (almeno formalmente) una vigilanza governativa (art. 2, comma 3, della legge n. 1159/1929 e artt. 13-15 del r.d. n. 289/1930), la quale si pone in evidente contrasto con il divieto di discriminazione *in peius* di cui all'art. 20 Cost.<sup>22</sup>. Tale forma di controllo governativo, infatti, condiziona e pregiudica l'attività di tali enti religiosi e di essa non si rinviene alcun confronto nelle norme che disciplinano l'attività degli enti di diritto comune<sup>23</sup>.

Per quanto attiene il procedimento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 2, gli istituti di culto diversi dalla religione cattolica possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno udito il Consiglio dei Ministri. Il Ministero dell'Interno, ove lo ritenga opportuno, può richiedere parere al Consiglio di Stato, il quale può esprimersi in merito all'accettazione o al rifiuto della istanza proposta<sup>24</sup>. La domanda è presentata da qualsiasi interessato al Ministro dell'Interno. La procedura di riconoscimento per tali enti, rispetto a quella per gli enti di diritto comune, è particolarmente aggravata, prevedendo il parere di opportunità politica (del Consiglio dei Ministri) e, anche se facoltativamente, il parere di legittimità (del Consiglio di Stato).

Il provvedimento di attribuzione della personalità giuridica a un ente di culto non cattolico ha natura concessoria ed è caratterizzato da una forte discrezionalità amministrativa e tecnica<sup>25</sup>. Ai fini di una corretta valutazione da

<sup>22</sup> F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Bologna, 2024, p. 148.

<sup>23</sup> L'art. 2, ultima parte, della legge n. 1159/1929 prevede che «Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale»; così il r.d. 289/1930, prevede che tali enti possono essere sottoposti a vigilanza e tutela governativa (art. 13) e che tale a vigilanza governativa «*include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso. Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro dell'Interno può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione*» (art.14). In qualunque tempo, inoltre, il Ministro dell'Interno, udito il Consiglio di Stato, con decreto può dichiarare la nullità di atti o deliberazioni di tali enti, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti (art. 15). Sul punto, la Corte costituzionale, con sentenza del 29 dicembre 1981, n. 232, investita della questione di legittimità costituzionale, si è limitata a dichiarare l'inammissibilità per irrilevanza della questione. Il TAR Campania, con ordinanza n. 874/1999, inoltre, ritiene che le disposizioni non siano in contrasto con l'art. 20 Cost. ma tutelano le finalità religiose degli enti, tratteggiando così una presunta disciplina di *favor*.

<sup>24</sup> L'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato è venuta meno con l'art. 17, comma 26, della l. 15 maggio 1997, n. 127.

<sup>25</sup> Parere del Consiglio di Stato, n. 2635/2016. In merito si veda sul punto, Si veda diffusamente sul punto P. FLORIS, *Discrezionalità della Pubblica Amministrazione. I principi e il caso del riconoscimento degli «istituti di culti diversi» dal cattolico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2025, I, pp. 67-91. L'Autrice evidenzia tale procedura sia ancora fortemente caratterizzata da elementi di discrezionalità, spesso non ancorati a una base legislativa chiara, bensì derivanti da prassi amministrative consolidate e interpretazioni del Consiglio di Stato. In merito si veda altresì F. DI PRIMA, *Funzione consultiva del Consiglio di Stato e fenomeno*

parte dell'amministrazione, è necessario presentare l'atto costitutivo e lo statuto, i quali devono essere redatti d'innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico e dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 16 c.c. A tale riguardo la giurisprudenza amministrativa ha osservato che la natura di un ente deve essere desunta «dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte»<sup>26</sup> in quanto «il presupposto fondamentale per il riconoscimento previsto dalla normativa sugli enti di culto acattolico è la sussistenza di un'attività di culto nell'ambito di una particolare fede religiosa [...]. Perché si possa giungere al richiesto riconoscimento occorre che l'ente richiedente svolga un'attività religiosa in senso proprio ed effettivo»<sup>27</sup>. È, inoltre, necessario presentare una relazione sui principi religiosi cui l'ente si ispira e sulle attività svolte, da cui risultino i riti, la figura del ministro di culto (ove prevista), l'autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle sedi italiane con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli<sup>28</sup>.

È stato correttamente osservato che il procedimento in esame presenta alcuni elementi di criticità<sup>29</sup>. In particolare, vi è una stratificazione di criteri (es. consistenza numerica, stabilità organizzativa, presenza di ministri di culto, congruità patrimoniale) spesso non esplicitamente previsti dalla normativa, ma frutto dell'elaborazione giurisprudenziale. In alcuni casi, la valutazione del «carattere religioso» degli enti rischia di tradursi in un sindacato sui contenuti del credo. Il mancato ottenimento del riconoscimento giuridico, inoltre, condiziona in alcuni casi anche l'accesso alle intese *ex art. 8, comma 3, Cost.*, generando un meccanismo selettivo potenzialmente lesivo delle libertà costituzionali<sup>30</sup>.

*religioso in Italia negli ultimi quarant'anni. Una prima ricognizione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2025, I, pp. 253-295.

<sup>26</sup> Parere del Consiglio di Stato, n. 487/2015.

<sup>27</sup> Parere del Consiglio di Stato, n. 306/2014.

<sup>28</sup> Sul punto si veda M. D'ARIENZO, *Gli enti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il dialogo istituzionale e la prassi amministrativa*, in (a cura di) A. FUCCILLO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 27 ss., la quale evidenzia come l'opera consultiva della magistratura del Consiglio di Stato è esplicativa di «*quel percorso di "perimetrazione ancorata ad un'interpretazione giuridica quanto più consolidata" che da un lato orienta e dall'altro conforta la Pubblica Amministrazione nella decisione in cui si sostanzia la sua discrezionalità nel riconoscere la personalità giuridica degli enti confessionali*».

<sup>29</sup> In tal senso P. FLORIS, *Discrezionalità della Pubblica Amministrazione. I principi e il caso del riconoscimento degli «istituti di culti diversi» dal cattolico*, cit., pp. 67-91, la quale conclude sottolineando la totale inerzia del legislatore, che ha lasciato persistere un modello normativo datato, affidando alla prassi amministrativa e all'interpretazione giurisprudenziale il compito – non sempre coerente – di adeguamento costituzionale.

<sup>30</sup> La giurisprudenza amministrativa ha elaborato dei canoni di riferimento che devono essere osservati per ottenere il riconoscimento che sono stati sintetizzati dalla sentenza n. 1058 del 8 ottobre 2024 dal TAR Puglia, Sez. I, nel modo che segue:

- a) la natura di un ente di culto deve essere desunta dallo statuto adottato e dalle attività effettivamente svolte (Parere del Consiglio di Stato, n. 2635/2016);
- b) occorre lo scopo finalistico di carattere prevalentemente religioso dell'associazione, il consistente numero di fedeli, la disponibilità dell'immobile in cui l'associazione ha la sua sede, l'individuazione nominativa del suo effettivo rappresentante, la consistenza del

Ai sensi dell'art. 10 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, l'erezione in ente italiano di culto appartenente ad una confessione senza intesa può essere chiesta da qualsiasi interessato. La domanda è presentata alla Direzione Generale Affari dei Culti (Circolare n. 111/1998) e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini. Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio in Italia.

A tale riguardo, si riporta di seguito l'elenco della documentazione richiesta per ottenere il riconoscimento giuridico di ente italiano di culto di una confessione senza intesa:

- patrimonio mobiliare e l'espressa previsione statutaria di devoluzione dell'intero patrimonio in caso di estinzione (Pareri del Consiglio di Stato nn. 1390/1986, 2236/2015; 413/2016);
- c) occorre un'attività di culto nell'ambito di una particolare fede religiosa (Pareri del Consiglio di Stato nn. 1390/1986, 2236/2015; 413/2016);
- d) lo statuto deve prevedere una disposizione circa i ministri di culto, la cui presenza è essenziale per la valutazione del carattere culturale di un organismo (Parere del Consiglio di Stato n. 1659/2008);
- e) occorre la congruità del patrimonio rispetto al raggiungimento degli scopi statuari in quanto una delle conseguenze più rilevanti dell'erezione in ente con personalità giuridica è quella della limitazione della responsabilità dell'ente medesimo al proprio patrimonio, con conseguente necessità di tutelare adeguatamente i terzi intrecciati rapporti giuridici col nuovo soggetto di diritti. Tale esigenza rende perfettamente compatibile con l'ordinamento costituzionale l'art. 10, secondo comma, del r.d. 28 febbraio 1930 n. 289, che impone all'istante l'onere di indicare, nella domanda di riconoscimento della personalità giuridica ad istituti delle confessioni cattoliche, i «mezzi finanziari... per il raggiungimento dei propri fini» (Pareri del Consiglio di Stato nn. 1390/1986, 2635/2016);
- f) ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla consistenza numerica dei fedeli e dall'ambito territoriale nel quale sono distribuiti (Pareri del Consiglio di Stato nn. 1659/2008, 2635/2016, 1875/2020). In merito, il Consiglio di Stato, con il parere n. 1825/2022, ha chiarito che la consistenza numerica dei fedeli è necessaria per verificare l'effettivo radicamento nel territorio italiano dell'ente religioso che richiede il riconoscimento. È stato infatti chiarito che «il gruppo di fedeli del particolare culto per il quale è richiesta l'approvazione della nomina di un ministro dovrebbe tendere al valore orientativo di 500 persone distribuite nelle varie fasce di età. Ai fini del riconoscimento, poi, occorre tener presente anche la distribuzione sul territorio dei gruppi di fedeli della stessa confessione religiosa. Pertanto, la dimensione del “modulo base” avrà valore solo se riferita a una comunità di fedeli concentrata in un agglomerato urbano, o comunque in un ambito territoriale sufficientemente ristretto. Ove invece la collocazione sul territorio dei fedeli interessi l'intero territorio nazionale, il valore di tale “modulo distribuito” dovrà essere di misura nettamente superiore, orientativamente intorno alle cinquemila unità». Tali indicatori assumono rilievo anche per il riconoscimento dell'ente ecclesiastico.

Ci si chiede, in primo luogo, in che modo sia possibile dimostrare, in sede di richiesta di riconoscimento, l'afferenza dei fedeli a una determinata organizzazione religiosa, considerando che non sempre sono tenuti registri e che comunque occorre tutelare la *privacy* di coloro che frequentano le attività religiose. Una possibile soluzione, in particolare quando la fede religiosa ha una collocazione diffusa sul territorio, potrebbe essere l'allegazione all'istanza di riconoscimento di autocertificazioni sottoscritte dai ministri di culto delle singole comunità locali che certificano il numero dei fedeli. Si preferisce, invece, escludere la presentazione di elenchi contenenti i dati anagrafici dei fedeli o liste di firme.

- 1) istanza, in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
  - indicazione della natura giuridica dell'ente;
  - denominazione e sede;
  - elencazione della documentazione allegata;
- 2) atto costitutivo e statuto, da redigere innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, dovranno essere prodotti in cinque copie autenticate, di cui due in bollo, e dovranno contenere gli elementi ex art. 16 cod. civ., cioè:
  - denominazione;
  - sede;
  - finalità;
  - patrimonio (immobili di proprietà, denaro);
  - norme sull'ordinamento e sulla amministrazione;
  - norme sulla estinzione e sulla devoluzione del patrimonio (queste ultime facoltative);
  - norma finale di rinvio, per quanto non contenuto nello statuto, al codice civile e alle leggi dello Stato;
- 3) relazione sui principi religiosi cui l'ente si ispira e sulle attività svolte, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risultino:
  - i riti;
  - se sia prevista la figura del ministro di culto;
  - l'autorità religiosa da cui dipende;
  - l'elenco delle sedi italiane con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli;
- 4) atto o contratto relativo alla disponibilità della sede legale (in copia autenticata): questa ultima dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo;
- 5) prospetti economici: su carta intestata, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, con indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente, evidenziando le voci riconducibili ad attività religiose;
- 6) dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito, su carta intestata, datata e sottoscritta dal Direttore della filiale, comprovante la consistenza dei mezzi finanziari dell'ente;
- 7) dichiarazione (o certificato) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana o, in assenza di cittadinanza, dichiarazione inerente il suo domicilio in Italia: la dichiarazione va resa nei termini degli artt. 2 e 4 della l. n. 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, nonché sugli artt. 2 e 3 della legge 25/5/1997 n. 127, recante norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

La personalità giuridica continua, tuttavia, a mantenere una propria valenza funzionale per gli enti ecclesiastici, consentendo l'accesso ad un regime giuridico speciale oltre che a giungere all'esito ad un lungo procedimento di verifica dei presupposti strutturali e teleologici. A differenza di quanto ac-

caduto per gli enti civili<sup>31</sup>, per gli enti religiosi non si è ancora verificata una totale neutralizzazione<sup>32</sup> delle forme organizzative di matrice religiosa né lo “squarciamento del velo” della personalità giuridica<sup>33</sup>. Quello che invece accade nella prassi<sup>34</sup> è un vero e proprio “fading” del profilo causale degli enti religiosi non riconosciuti verso le forme organizzative del Terzo settore. Ciò non è determinato da una presunta obsolescenza della categoria degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma dalla inidoneità, come *supra* evidenziato, dei procedimenti legislativi di riconoscimento della personalità giuridica degli enti religiosi acattolici, in particolare di quelli previsti dalla normativa unilaterale<sup>35</sup>.

La personalità giuridica continua a costituire l'infrastruttura essenziale per la corretta operatività degli enti ecclesiastici. Proprio in tale prospettiva, l'evoluzione normativa dovrà affinare le procedure di riconoscimento e individuare modelli di *governance* flessibili, assicurando così che la personalità giuridica continui ad essere un utile strumento di tutela e promozione della libertà religiosa collettiva.

### 3. L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche

Sulla base della normativa di derivazione concordataria, ossia la legge n. 121 del 1985 e la legge n. 222 del 1985 (da non dimenticare anche la legge n. 206 del 1985 e il d.P.R. n. 33 del 1987, così come modificato dal d.P.R. n. 337 del 1999), il regime giuridico degli enti ecclesiastici è notevolmente diverso da quello previsto dal diritto comune per le persone giuridiche. Come noto, si va dai requisiti per il riconoscimento civile alle modalità o procedure di riconoscimento (*ex lege* o per decreto) fino al peculiare regime di pubblicità

<sup>31</sup> In merito evidenzia M. FERRANTE in *La costituzione e la pubblicità degli enti ecclesiastici*, in (a cura di) A. FUCCILLO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi: tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 101 e in *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo Settore*, Torino, 2019, p. 62, come anche il Codice del Terzo Settore definisce una situazione che è già presente nel panorama giuridico italiano ovvero quella della neutralizzazione della forma giuridica.

<sup>32</sup> Sulla neutralizzazione degli enti religiosi, si veda G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici e doveri di solidarietà*, in *Diritto ecclesiastico*, 2013, p. 567 ss.

<sup>33</sup> L'espressione è di E. DEL PRATO, *L'ente privato come atto. Saggi di diritto civile*, Torino, 2015, p. 239.

<sup>34</sup> Non essendo questa la sede opportuna per la trattazione di questo profilo, sia consentito il rinvio a L. DECIMO, *Gli enti religiosi nel diritto vivente. Paradigmi teorici e protocolli operativi*, Collana Riflettori/Spotlight. Itinerari di diritto, religioni e culture, Torino, 2025, p. 52 ss.

<sup>35</sup> Come evidenzia P. FLORIS, *Le istanze di libertà collettiva*, in *La legge che non c'è. Proposta per una legge sulla libertà religiosa in Italia*, Bologna, 2019, p. 147, la sopravvivenza della legge n. 1159/1929 e del relativo regolamento di attuazione «ha messo a dura la prova la capacità dell'ordinamento di comprendere e riconoscere fenomeni nuovi, come quello dell'associazionismo religioso non (o non abbastanza) istituzionalizzato, che si è manifestato sul territorio italiano soprattutto negli ultimi decenni e che ha interessato, in particolare, le comunità di nuovo insediamento o formazione».

che non ha valore costitutivo ma dichiarativo a favore dei terzi che entrano in rapporti negoziali con l'ente<sup>36</sup>.

Con riferimento agli enti ecclesiastici cattolici, l'art. 5, comma 1 della l. n. 222 del 1985 stabilisce che «*Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche*» e da questo devono «*risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente*». La Relazione sui principi della l. n. 222 del 1985 – elaborata dalla Commissione paritetica istituita a norma dell'art. 7, n. 6 della legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Villa Madama – ha evidenziato che l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche rappresenta «*uno strumento capace di dare trasparenza alle strutture e alle finalità degli enti ecclesiastici*». In particolare, rendendo conoscibili gli statuti dei singoli enti, «*saranno tutelati i terzi che entrino in rapporti negoziali con l'ente stesso*».

Ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 33 del 1987, l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti ecclesiastici è effettuata su richiesta del legale rappresentante secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 360 del 2000 (artt. 3 e 4). Deve essere presentata copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere, nel caso copia del decreto del Ministero dell'Interno che conferisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Dal momento che si richiede l'indicazione nel Registro di tutti gli elementi identificanti l'ente, è necessario allegare anche i documenti provanti l'atto costitutivo con la data, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica, il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza<sup>37</sup>. Per gli enti facenti parte della costituzione gerarchica della Chiesa lo statuto è sostituito dal decreto canonico di erezione da cui risultino la denominazione, la natura e la sede dell'ente. Tali elementi possono evincersi anche da una dichiarazione dell'autorità ecclesiastica integrativa del decreto canonico di erezione. Per gli altri enti ecclesiastici, ove manchi uno statuto approvato agli effetti civili e contenente le norme di funzionamento dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza, deve essere prodotto un attestato della Santa Sede o del Vescovo diocesano dal quale risultino tali elementi. In luogo del decreto di riconoscimento può essere allegato alla domanda un attestato del Ministro dell'Interno da cui risulti che l'ente aveva il possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7 giugno 1929. Nell'attestato il Ministro indica gli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile da parte dell'ente, dà atto dell'assenso dell'autorità ecclesiastica e dichiara che non è intervenuta alcuna causa di estinzione di tale personalità.

<sup>36</sup> In merito sul punto si veda M. FERRANTE, *La costituzione e la pubblicità degli enti ecclesiastici*, in (a cura di) A. FUCCILLO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi: tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., pp. 89-108.

<sup>37</sup> Si veda sul punto A. FABBRI, *Gli articoli 9 e 10 della legge 222/85: piani paralleli per diverse tipologie giuridiche di associazioni cattoliche*, in *Stato Chiese plur. conf.*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 28 febbraio 2011.

Dallo statuto dell'ente ecclesiastico possono inoltre emergere eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza e/o la necessità di particolari controlli canonici per il compimento di alcuni atti negoziali. L'art. 18, richiamando il *Codex Juris Canonici*, attribuisce diretta efficacia giuridica al diritto canonico nell'ordinamento italiano. Secondo la dottrina maggioritaria, la l. n. 222/1985 avrebbe operato un rinvio formale al diritto canonico, cosicché le eventuali modifiche o interpretazioni differenti si ripercuotono immediatamente nell'ordinamento italiano. I controlli canonici previsti dal *Codex Juris Canonici* sono sempre opponibili ai terzi, i quali non possono invocare a loro tutela la "buona fede", avendo l'onere di conoscere l'esatto procedimento che le norme canoniche prescrivono per l'attività negoziale degli enti ecclesiastici. *A contrario*, i controlli canonici previsti dagli statuti dei singoli enti possono essere opposti ai terzi soltanto qualora sia stato soddisfatto l'onere della pubblicazione nel registro delle persone giuridiche. Grava, pertanto, in capo agli operatori giuridici chiamati a vagliare il lecito svolgimento di attività negoziale un duplice onere: per tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, quello di consultare il Registro delle Persone Giuridiche, così da venire a conoscenza delle limitazioni alla capacità negoziale o alla rappresentanza presenti negli statuti; e per i soli enti afferenti alla Chiesa cattolica quello, probabilmente più gravoso, di una cognizione delle norme del diritto canonico.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 360 del 2000, nel Registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento<sup>38</sup>.

Anche i provvedimenti canonici che riguardano il commissariamento delle persone giuridiche canoniche devono essere trasmessi alla Prefettura competente, affinché vengano annotati nel Registro. Per le associazioni di fedeli, che abbiano ottenuto il riconoscimento civile come ente ecclesiastico, il decreto di commissariamento (can. 318 §1 CIC)<sup>39</sup> può incidere anche sulla figura del rappresentante legale, la cui nomina, per essere efficace nell'ordinamento statale, deve essere resa nota mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

Un caso ha riguardato la rimozione, da parte dell'Arcivescovo, degli amministratori di una fondazione di culto e la nomina di un commissario straordinario. Il provvedimento fu regolarmente iscritto al Registro delle persone

<sup>38</sup> Nella prassi è frequente che le autorità competenti richiedano una relazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie.

<sup>39</sup> In merito sul punto si veda R. SANTORO, F. GRAVINO, *Associazioni di fedeli, commissariamento e rimozione del moderatore*, in *Ius Ecclesiae*, 2022, I, pp. 233-256.

giuridiche, il Conservatore del Registro delle imprese invece negò la registrazione, ritenendolo contrario allo statuto. Il Tribunale di Catania ha però riconosciuto l'efficacia del can. 1279, che attribuisce al Vescovo un generale potere di vigilanza, anche in assenza di espressa previsione statutaria<sup>40</sup>. La decisione ha così valorizzato la peculiare natura confessionale dell'ente e confermato la rilevanza civile del diritto canonico, quale fonte immediata di poteri, assicurando certezza nei rapporti con i terzi sulla legittima rappresentanza<sup>41</sup>.

Anche la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione. L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al Ministro dell'Interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili e confessionali relative agli acquisti delle persone giuridiche.

#### 4. L'iscrizione al Runts del ramo ETS dell'ente religioso civilmente riconosciuto

Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha uniformato e armonizzato la disciplina giuridica dei soggetti *no profit*. La disciplina del Codice del Terzo settore (in breve CTS), ai sensi dell'art. 4, comma 3, si applica anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti<sup>42</sup>, limitatamente alle attività di interesse gene-

<sup>40</sup> Trib. Catania, ord. 14 giugno 2017, in *Vita notarile*, 2017, III, p. 1185.

<sup>41</sup> In tale senso A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato Chiese plur. conf.*, Rivista Telematica ([www.statoechurchiese.it](http://www.statoechurchiese.it)), 2022, II, p. 101.

<sup>42</sup> Per approfondimenti in merito si vedano i contributi di A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fatto religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2025; A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Napoli, 2019; A. FUCCILLO, *Gli enti religiosi nel mercato dei beni e dei servizi*, in (a cura di) A. GUARINO, *Enti religiosi e riforma del non profit*, Napoli, 2020, p. 33 ss.; L. DECIMO, *Gli enti religiosi nel diritto vivente. Paradgmi teorici e protocolli operativi*, cit., p. 59 ss.; AA.VV., *Gli enti religiosi: tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, a cura di A. FUCCILLO, L. DECIMO, Napoli, 2022, in particolare i contributi di M. FERRANTE, *La costituzione e la pubblicità degli enti ecclesiastici*, pp. 89-108; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, pp. 55-80; A. CHIANALE, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti*, pp. 485-510; M. PARISI, *Enti solidali, riforma del Terzo Settore e questioni giuslavoristiche*, in *Diritto ecclesiastico*, 2024, II, pp. 407-428; P. FLORIS, *Ancora sul posto degli enti religiosi nel Terzo Settore tra previsioni legislative e note ministeriali*, in *Diritto ecclesiastico*, 2024, II, pp. 345-365; A. FUCCILLO, L. DECIMO, *La costituzione del ramo "ETS" e l'"impresa sociale" dell'ente religioso civilmente riconosciuto*, in *Notariato*, 5, V, 2023 pp. 1-13; A. BETTETINI, *Enti religiosi e terzo settore nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Jus Ecclesiae*, 2023, II, pp. 575-591; P. LO IACONO, *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi nella riforma del Terzo Settore*, in *Diritto e Religioni*,

rale<sup>43</sup> (ovvero quelle di cui all'art. 5). È necessario, tuttavia, che sussistano le seguenti condizioni:

1. adozione di un regolamento per atto pubblico o per scrittura privata autenticata che, pur sempre nel rispetto della finalità e della struttura dell'ente, recepisca le disposizioni previste dalla normativa;
2. deposito del suddetto regolamento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

2021, I, pp. 166-220; M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo Settore*, Torino, 2019; M. PARISI, *Enti religiosi e Codice del Terzo Settore: verso il superamento della specialità pattizia delle persone giuridiche ecclesiastiche*, in *Diritto e società*, 2019, II, pp. 305-320; AA.VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo Settore*, a cura di A. GIANFREDA, M. ABU SALEM, Tricase, 2018; AA.VV., *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo Settore*, a cura di P. CAVANA, Torino, 2021; G. D'ANGELO, *Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. Dalla forma all'interesse*, Torino, 2020, p. 220 ss.; I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo Settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*, Torino, 2021; P. CONSORTI, *Il nuovo «Codice del Terzo Settore» con particolare attenzione alla disciplina degli enti ecclesiastici (o religiosi?)*, pp. 273-288; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo Settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, pp. 427-444; M. PARISI, *Enti religiosi, no profit ed economia solidale. Sull'interventismo sociale dell'associazionismo di tendenza etico-religiosa nelle attuali tensioni riformistiche*, pp. 541-544, tutti in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, a cura di G. D'ANGELO, Torino, 2018; A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo Settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 20/2018; P. CAVANA, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo Settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 22/2018; P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo Settore sulla disciplina degli «enti religiosi»*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 4/2018; G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo Settore. Annotazioni prospettiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 16/2018; P. CONSORTI, *Questioni di diritto patrimoniale canonico. Alcune riflessioni a partire dagli adempimenti conseguenti alla riforma italiana in materia di Terzo Settore*, in *Stato Chiese plur. conf.*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 10/2019, p. 1 ss.; A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato Chiese plur. conf.*, Rivista Telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 27/2018, p. 1 ss.; M. PARISI, *Enti religiosi e Codice del Terzo Settore: verso il superamento della specialità pattizia delle persone giuridiche ecclesiastiche*, in *Diritto e società*, 2019, pp. 305-320. Per un approfondimento sui profili contabili e di rendicontazione del ramo ETS dell'ente religioso si veda inoltre M. COTOGNI, *Il ramo del Terzo Settore degli Enti ecclesiastici: profili contabili e di rendicontazione*, in *Diritto e religioni*, 2023, I, pp. 152-162.

<sup>43</sup> La nozione di interesse generale è stata chiarita dal *Parere sui concetti di interesse sociale e di particolare interesse sociale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017* approvato dal Consiglio nazionale del Terzo Settore il 5 luglio 2022). Secondo il documento «L'interesse generale in quanto *genus* conosce tre declinazioni di *species*: • Interesse diffuso: fa riferimento a categorie o gruppi di persone, indeterminati a priori, ma chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status (ad es, utenti di un certo servizio pubblico, consumatori, etc.); • Interesse collettivo: fa riferimento a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente individuabili a priori (ad es. i lavoratori di un certo comparto lavorativo) e che vengono considerati in modo omogeneo; • Interesse sociale: si applica a tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio che va a vantaggio della società, cioè un beneficio sociale. Non tutte le attività di interesse generale sono anche di interesse sociale. Ciò spiega la ragion d'essere della specificazione di cui all'art. 5 (1° c) del CTS. Il termine beneficio significa, letteralmente, “fare il bene” a qualcuno o per qualcosa. (Cfr. Lettere d), h), i), k).»

3. costituzione di un patrimonio destinato;
4. separazione delle scritture contabili.

L'ambito di applicazione soggettiva della norma riguarda gli "enti religiosi civilmente riconosciuti", ricomprendendo, con tale accezione, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi del diritto pattizio, gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1159/1929 (i c.d. enti morali) e, anche se con alcune remore, probabilmente quelli che sono stati riconosciuti in persona giuridica dal diritto comune e perseguono in concreto finalità di religione e di culto<sup>44</sup>. Sicuramente non possono costituire un ramo "ETS" tutte quelle forme organizzative che, pur perseguendo finalità di religione o di culto, non hanno ottenuto alcun riconoscimento della personalità giuridica<sup>45</sup>.

Il TAR Campania con la sentenza del 24 maggio 2023, n. 3158<sup>46</sup> ha chiarito che i rami degli enti ecclesiastici sono privi di soggettività giuridica, ma per effetto dello stretto collegamento ad un ente religioso – che deve essere "civilmente riconosciuto" – godono per proprietà transitiva della personalità di quest'ultimo.

In considerazione della particolare struttura e della loro finalità principale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti "ETS" sono soggetti a una speciale disciplina giuridica e, in particolare, non si applica il comma 1 dell'art. 12 del d.lgs. n. 117/2017, ovvero non devono introdurre nella propria denominazione l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". Per quanto attiene alla denominazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota del 20 settembre 2023, n. 10376, ha chiarito che non può esserci una discrasia tra il nome dell'ente religioso civilmente riconosciuto e il ramo ETS né nell'istanza di iscrizione al RUNTS, né nel regolamento istitutivo. Ciò, infatti, comporterebbe notevoli problematiche nella spendita, nei confronti dei soggetti terzi, del nome "specifico" attribuito al ramo<sup>47</sup>, al

<sup>44</sup> Si veda in merito A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2025; A. FUCCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Napoli, 2019; L. DECIMO, *Le organizzazioni nel prisma costituzionale dell'art. 20*, cit., pp. 86-87; L. DECIMO, *Gli enti religiosi nel diritto vivente. Paradigmi teorici e protocolli operativi*, cit., p. 64 ss.

<sup>45</sup> Secondo autorevole dottrina le associazioni private di fedeli possono costituire un ramo ETS, in quanto rientrano tra gli enti religiosi civilmente riconosciuti; sul punto si veda P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo Settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato Chiese plur. conf.*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 3/2018; C.E. VARALDA, *Le associazioni private di fedeli nella riforma del Terzo Settore, fra profili canonici e implicazioni civili. Prime note*, in *Diritto e religioni*, 2023, I, pp. 114-124.

<sup>46</sup> TAR Campania (Napoli), sez. I, 24 maggio 2023, n. 3158, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2023, III, p. 705 con nota di C. ELEFANTE, *Soggetti religiosi e attività di interesse generale tra forma e sostanza. Le esigenze di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi*, pp. 707-717.

<sup>47</sup> Sul punto si veda diffusamente C. ELEFANTE, *Soggetti religiosi e attività di interesse generale tra forma e sostanza. Le esigenze di trasparenza e di tutela dell'affidamento dei terzi*, cit., pp. 707-717.

quale sarebbe comunque riconducibile un unico codice fiscale, ovvero quello dell'ente religioso.

Non si applica, inoltre, il comma 3 dell'art. 14 del d.lgs. n. 117/2017, e, dunque, gli associati o gli aderenti non hanno diritto di esaminare i libri sociali. L'attività di interesse generale non deve essere svolta dagli enti del Terzo settore in via esclusiva o principale (art. 5), come invece è previsto per gli altri enti del Terzo settore. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti devono infatti perseguire in via principale finalità di religione e di culto e, solo in via secondaria, possono svolgere attività di utilità sociale ricomprese tra le attività di cui all'art. 5 del citato decreto.

In merito è stato chiarito con la nota n. 4581 del 6 aprile 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che l'ente religioso civilmente riconosciuto può svolgere le proprie attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore anche *«sulla base di un sistema valoriale che, anche partendo da un'ispirazione iniziale ad un credo di natura religiosa (ma non solo), orienti le stesse, finalisticamente, al raggiungimento di obiettivi di carattere civico, solidaristico o di utilità sociale»*. *Il perseguimento di finalità di evangelizzazione o di culto, invece, «non rientra nel novero delle finalità proprie degli enti del Terzo settore. Con riguardo alle attività statutarie, poi, la scrivente Direzione ha avuto già modo di precisare nella nota n. 3734 del 15 aprile 2019 come le attività di religione e di culto restano estranee all'ambito di applicazione del Codice del Terzo settore, trovando esse in altro quadro regolatorio il proprio regime giuridico di tutela»*<sup>48</sup>.

È inoltre opportuno precisare che, in occasione della riforma del Terzo settore, il legislatore ha espressamente disciplinato le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione delle associazioni, riconosciute e non, e delle fondazioni, indipendentemente dalla qualifica di «Enti del Terzo settore». L'art. 42-*bis* c.c. disciplina le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione dei soli enti *no profit*, essendo necessario, ove il punto di arrivo o di partenza sia una società, l'applicazione della disciplina della trasformazione eterogenea di cui agli artt. 2500-*septies* e 2500-*octies* c.c.

Il regolamento del ramo "ETS"<sup>49</sup> deve essere adottato dall'ente religioso civilmente riconosciuto con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai sensi dell'art. 14 del d.m. n. 106/2020, il regolamento "ETS" deve:

- a) individuare le attività di interesse generale tra quelle elencate all'art. 5 del Codice ed eventualmente prevedere lo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art. 6;

<sup>48</sup> Sul punto si veda diffusamente F. VECCHI, *Note per un'interpretazione aggiornata della categoria giuridica ente ecclesiastico alla luce del d. lgs. luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)*, in *Diritto e religioni*, 2021, II, p. 350 ss.

<sup>49</sup> Alcuni modelli di regolamento "ETS" per gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono presenti nel contributo di A. FUCCILLO, L. DECIMO, *La costituzione del ramo "ETS" e l'"impresa sociale" dell'ente religioso civilmente riconosciuto*, cit., pp. 1-13.

- b) vietare la distribuzione di utili a norma dell'art. 8, commi 2 e 3, del Codice;
- c) individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), che può essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
- d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS, a norma degli artt. 9 e 50, comma 2, del Codice;
- e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) dalle scritture contabili relative ad ogni altra attività dell'ente;
- f) disciplinare con riferimento alle attività di cui alla lettera a) la tenuta delle scritture contabili, prevedere e disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformità con la struttura dell'ente, nonché il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma, rispettivamente, degli artt. 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;
- g) disciplinare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
- h) prevedere espressamente, con riferimento alle attività di cui alla lettera a), le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.

Un ultimo aspetto che deve essere approfondito è quello relativo alla nomina dell'organo amministrativo del ramo che non necessariamente deve coincidere con quello già individuato ai sensi dello statuto dell'ente o dell'ordinamento confessionale. Il regolamento può infatti prevedere regole diverse per la sua individuazione<sup>50</sup>, la sua nomina, così come eventuali limitazioni e controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformità alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti.

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici cattolici, la Conferenza Episcopale Italiana, unitamente all'Unione Superiore Maggiori Italiani e alla Conferenza

<sup>50</sup> In merito la nota n. 9313 del 16 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone che «in caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, il regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività ai fini dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore può prevedere che l'amministrazione sia affidata ad un organismo di carattere monocratico. Infatti, in tal caso l'applicazione del Codice riguarda soltanto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 così da salvaguardare il rispetto della struttura e della finalità di tali enti, sulla base di accordi tra l'ordinamento italiano e altri ordinamenti giuridici in cui detti enti si trovano ad operare».

Italiana dei Superiori Maggiori, ha predisposto i modelli di regolamento per la costituzione di un ramo del Terzo settore o di impresa sociale<sup>51</sup>.

L'adozione del regolamento richiede necessariamente la creazione di un patrimonio destinato per l'esercizio dell'attività di interesse generale dell'ente religioso ETS. Tale operazione, infatti, costituisce una garanzia patrimoniale esclusiva per i creditori dell'ente relativi all'esercizio dell'attività d'interesse generale. La restante parte del patrimonio dell'ente, non destinata a tale attività, non potrà essere oggetto di garanzia per i creditori. Tale aspetto è stato chiarito, per il ramo "ETS", dal d.l. n. 77/2021, convertito con la legge n. 108/2021. Nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 è, infatti, stato previsto che ove sussistano obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto, ovvero quelli relativi alle altre attività dell'ente, non possono inoltre far valere alcun diritto su tale patrimonio destinato.

La segregazione patrimoniale deve emergere dal regolamento adottato da parte dell'ente religioso e l'individuazione dei beni può avvenire, come chiarito, anche con atto separato ad esso allegato. Possono costituire oggetto del patrimonio destinato sia i beni mobili, anche registrati, sia i beni immobili<sup>52</sup>.

<sup>51</sup> I documenti sono disponibili al sito web: <https://giuridico.chiesacattolica.it/modelli-di-regolamento-per-la-costituzione-di-un-ramo-ente-del-terzo-settore-o-impresa-sociale-da-par-te-di-un-ente-ecclesiastico/>. In merito si veda sul punto A. PEREGO, *I modelli di atto e di regolamento per il ramo degli enti ecclesiastici proposti da CEI, USMI e CIS: spunti per una lettura ragionata*, in *Diritto ecclesiastico*, 2022, I-III, pp. 311-334.

<sup>52</sup> In merito si veda diffusamente A.A. CARRABBA, *Enti ecclesiastici e atti di destinazione patrimoniale*, in *Diritto e religioni*, 2023, I, p. 149, il quale evidenzia come per le concrete modalità di attuazione della pubblicità immobiliare, «la costituzione di un patrimonio autonomo dovrebbe essere effettuata invece pure con l'indicazione della denominazione del patrimonio e con la indicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti deputati a compiere nei confronti dei terzi gli atti di gestione del patrimonio medesimo. [...] La gestione (dinamica) del patrimonio destinato può comportare l'alienazione dei beni parte di detto patrimonio e l'ingresso nel compendio medesimo di beni diversi da quelli inizialmente riservati alla realizzazione della intrapresa. Fermo quanto dovuto relativamente alle pubblicazioni sul RUNTS, qualora in presenza di un patrimonio separato si dovesse procedere alla cessione di un immobile, la conseguente trascrizione sarà effettuata a favore dell'avente causa e contro il soggetto disponente, che risulterà essere il dante causa del diritto oggetto di trasferimento; qualora in presenza di un patrimonio autonomo si dovesse procedere alla cessione di un immobile, la conseguente trascrizione sarà effettuata sempre a favore dell'avente causa ma contro l'anzidetto denominato patrimonio, con la indicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti deputati a compiere nei confronti dei terzi gli atti di gestione del patrimonio medesimo. L'acquisizione nel patrimonio destinato, se patrimonio autonomo, di un bene comporterà quanto alla relativa trascrizione una esecuzione della formalità contro il dante causa e a favore del denominato patrimonio con la indicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti deputati a esternalizzare nei confronti dei terzi gli atti di gestione del patrimonio medesimo. L'acquisizione di beni nel patrimonio destinato, se patrimonio separato, sarà formalizzata in termini di pubblicità attraverso una duplice trascrizione, una contro il dante causa e a favore del titolare del patrimonio destinato e una (dedicata) contro quest'ultimo soggetto. Nel caso di estinzione della vicenda destinataria si potrebbe reputare inevitabile procedere ai sensi dell'art. 2655 c.c. con un annotamento di inefficacia a margine

L'iscrizione al RUNTS<sup>53</sup> è un requisito obbligatorio per acquisire la qualifica di ETS e consente l'accesso ad un sistema premiale, garantendo determinate agevolazioni. Il Registro ha tuttavia anche lo scopo di implementare le necessità di trasparenza per le attività di interesse generale, soprattutto attraverso la pubblicazione di bilanci e rendiconti e di informazioni relative all'organizzazione dell'ente<sup>54</sup>. L'art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 117/2017 prevede che «*Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza*».

La domanda di iscrizione al RUNTS dell'ente religioso deve essere presentata dal soggetto cui è attribuita la rappresentanza dell'ente oppure del ramo di attività. Ad essa dovrà essere allegato il regolamento e l'atto con il quale la competente autorità religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non è necessaria. L'atto di autorizzazione può essere depositato anche in copia. Se l'ente religioso ha già costituito un ramo Onlus ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997 ed è iscritto alla relativa Anagrafe, dovrà allegare anche gli ultimi due bilanci approvati (art. 34, comma 3 del d.m. n. 106/2020).

Dalla domanda di iscrizione devono altresì risultare, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del d.m. n. 106/2020:

- a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
- b) la denominazione;
- c) il codice fiscale;
- d) l'eventuale partita IVA;
- e) gli estremi del provvedimento con il quale è stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili;
- f) la sede legale;

*della originaria trascrizione ovvero potrebbe essere prospettata la cancellazione della formalità medesima sulla scia di quanto disposto per la trascrizione del contratto preliminare dall'art. 2668, comma 4, c.c.»*

<sup>53</sup> Il Registro Unico nazionale del Terzo Settore è disciplinato dagli artt. 45-54 del d.lgs. n. 117/2017. Il decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 ne regola le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Per ulteriori approfondimenti sul RUNTS, si veda AA. VV., *Il registro unico nazionale del terzo settore. Commento al D.M. 15 settembre 2020, n. 106*, A. FICI, N. RICCARDELLI (a cura di), Napoli, Editoriale Scientifica, 2021; I.L. NOCERA, *Il registro unico e il regime pubblicitario degli enti del terzo settore*, in F. DONATI, F. SANCHINI (a cura di), *Il Codice del terzo settore. Commento al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ai decreti attuativi*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 215 ss.; E. VIVALDI, *Il registro unico del Terzo Settore*, in *Non profit*, 2017, III, p. 145 ss.

<sup>54</sup> Sul punto si veda M. FERRANTE in *La costituzione e la pubblicità degli enti ecclesiastici*, in A. FUCCILLO, L. DECIMO (a cura di), *Gli enti religiosi: tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 104, il quale evidenzia che l'ente religioso civilmente riconosciuto con ramo ETS sarà contemporaneamente iscritto al Registro delle persone giuridiche e al RUNTS. Non si tratta di una duplicazione di oneri di pubblicità, in quanto la prima ha mera funzione dichiarativa, mentre la seconda funzione di pubblicità costitutiva.

- g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
- h) almeno un contatto telefonico;
- i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
- j) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
- k) la o le attività di interesse generale effettivamente svolte, da individuarsi tra quelle di cui all'articolo 5 del Codice;
- l) la previsione dell'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice;
- m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale;
- n) le generalità delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonché la data di nomina;
- o) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 111. 4.

La domanda di iscrizione è presentata all'Ufficio del Registro Unico Nazionale della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale. Si applica il procedimento di cui all'articolo 9.

### *5. La disciplina dei controlli sugli Enti del Terzo Settore e il regime speciale degli enti religiosi civilmente riconosciuti*

Il Decreto 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n. 214 del 15 settembre 2025) ha definito le forme, i contenuti e le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo settore (ETS), in attuazione degli artt. 93 e ss. del d.lgs. n. 117/2017. Il provvedimento mira a garantire l'uniformità operativa nelle attività di controllo e di vigilanza esercitate dagli Uffici del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sugli ETS iscritti<sup>55</sup>.

Il decreto è ispirato a criteri di trasparenza e di efficienza amministrativa e mira a garantire l'effettivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come la corretta destinazione delle risorse pubbliche e private. Come è stato correttamente osservato *«l'ammissibilità di una disciplina promozionale, infatti, riposa su una sorta di sinallagma costituzionale, in quanto lo status di favore che il legislatore stabilisce a favore degli ETS deve es-*

<sup>55</sup> In merito si veda A. FICI, "Decreto controlli" presentazione e commento del direttore scientifico di Terzjus Antonio Fici, in *Fondazione Terzjus*, 17 settembre 2025. In generale sui controlli degli ETS si veda A. SANTUARI, *La finalità dei controlli sugli enti del Terzo settore (ETS) tra regolazione pubblica e autoregolamentazione*, in *Istituzioni del federalismo: rivista di studi giuridici e politici*, XLI, 4, 2020, pp. 947-969;

sere accompagnato da una serie di obblighi e da adeguate forme di controllo»<sup>56</sup>. L'applicazione delle nuove regole solleva tuttavia questioni delicate qualora si considerino gli enti religiosi civilmente riconosciuti e i loro rami ETS. Tali enti, come è stato *supra* evidenziato, godono di uno speciale regime giuridico e anche la loro sottoposizione alle norme di diritto civile non può alterarne la struttura e le finalità.

L'ambito di applicazione soggettivo è chiarito dall'art. 2 del d.m., secondo cui sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative e altri enti)<sup>57</sup>. In quanto iscritto nella sezione residuale g), non v'è dubbio che vi rientri anche il ramo ETS dell'ente religioso civilmente riconosciuto. Ciò è confermato anche dal riferimento nella premessa alla l. n. 222 del 1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e da una norma che evidenzia la specialità strutturale degli enti religiosi.

I controlli sugli ETS riguardano la permanenza dei requisiti per l'iscrizione; il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale; l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità legale. Essi si distinguono in ordinari, programmati con cadenza triennale, e straordinari, disposti in presenza di segnalazioni, anomalie o gravi irregolarità.

L'art. 11 del d.m. definisce in modo dettagliato l'oggetto del controllo ordinario, che comprende:

- la verifica della corretta iscrizione e della compatibilità della forma giuridica con la qualifica di ETS;
- la regolarità degli atti costitutivi e statutari, l'effettivo svolgimento di attività di interesse generale e la conformità della gestione economico-finanziaria (bilanci, raccolte fondi, pubblicità dei dati);
- il rispetto dei limiti di impiego di volontari e lavoratori e la corretta composizione degli organi sociali.

Al comma 5 è chiarito che per gli enti religiosi civilmente riconosciuti i riferimenti ad “atto costitutivo” e “statuto” si intendono rivolti al regolamento interno previsto dall'art. 4, comma 3 del Codice del Terzo Settore. Tale previsione assicura un parziale adattamento della disciplina generale al peculiare regime confessionale, ma non elimina del tutto il rischio di ingerenza statale in ambiti regolati dal diritto proprio o dalle fonti pattizie.

<sup>56</sup> L. GORI, *Terzo settore e Costituzione*, Torino, 2022, p. 263.

<sup>57</sup> Sono esclusi invece quelli sottoposti a commissariamento o a procedure concorsuali nonché gli enti in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 112 del 2017, le società di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Ne deriva pertanto che tale disciplina non è applicabile ai rami “impresa sociale” degli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L'estensione dei controlli ordinari e straordinari anche agli enti religiosi iscritti con i propri rami al RUNTS introduce un potere di ingerenza dei poteri pubblici nelle dinamiche interne di enti che trovano il loro fondamento giuridico in ordinamenti confessionali. La verifica concreta sullo svolgimento delle attività di interesse generale potrebbe infatti comportare valutazioni di merito sulle attività che, nel caso degli enti religiosi, si intrecciano inevitabilmente anche con finalità culturali o religiose. Anche la possibilità per l'Ufficio RUNTS di adottare provvedimenti incisivi quali diffide, cancellazioni, perfino commissariamenti in casi estremi (art. 18 d.m.) richiama il delicato tema del bilanciamento tra principio costituzionale di autonomia degli enti religiosi ed esigenze pubblicistiche di trasparenza e corretto impiego delle risorse.

Il decreto, nell'intento di uniformare il sistema dei controlli, rischia così di appiattare le differenze, trascurando le peculiarità degli enti religiosi che sono ontologicamente collegati ad una dimensione confessionale.

Si apre dunque un terreno di riflessione critica: il nuovo decreto potrà rappresentare uno strumento di trasparenza e garanzia anche per gli enti religiosi, ma non potrà eludere il confronto con i principi di autonomia e di bilateralità che caratterizzano i rapporti tra Stato e confessioni. Il rischio di un'asimmetria applicativa tra ETS laici ed enti religiosi merita attenzione, onde evitare che strumenti pensati per la tutela dell'interesse pubblico si trasformino, di fatto, in un'ingerenza sulle finalità proprie degli ordinamenti confessionali.

## 6. *Enti religiosi e impresa sociale: l'iscrizione del ramo al Registro delle Imprese*

Auspicandosi un *revival* dell'istituto dell'impresa sociale<sup>58</sup> (introdotta con il d.lgs. n. 155/2006), il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 ha modificato la previgente disciplina. Il nuovo decreto si pone infatti l'obiettivo di risolvere le lacune del-

<sup>58</sup> L'impresa sociale si caratterizza, quindi, non tanto per l'adozione di una particolare struttura organizzativa, ma per la finalità di utilità sociale che intende perseguire. P. GIUSTO JAEGER, F. DENOZZA, A. TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale*, in *Impresa e società*, 2010, p. 37, esclude che una persona fisica possa dar vita ad una impresa sociale.

È stato correttamente osservato che «l'impresa sociale è una *species* nel più ampio *genus* dell'impresa» con la conseguente applicabilità dello statuto generale dell'impresa ove non espressamente derogato (cfr. R. COSTI, *La nozione di impresa sociale nella legge di delega*, in *Impresa sociale*, 2005, V, p. 73; G.M. RIVOLTA, *Profili giuridici dell'impresa sociale*, in *Giurisprudenza commentata*, 2004, VI, p. 1164). La giurisprudenza di merito ha chiarito che «L'impresa "sociale" non è né "commerciale", né "agricola"; la stessa è un *tertium genus*, è caratterizzata da mutualità esterna, ovvero a favore della collettività, ed è sottoposta a un regime speciale che ne esclude la fallibilità in ragione del riconoscimento legislativo dell'idoneità dell'attività esercitata a soddisfare interessi di carattere generale. Per assoggettare una impresa sociale a fallimento non basta quindi dimostrare l'astratto carattere "commerciale" dell'attività svolta, ma si deve dimostrare l'insussistenza dei requisiti che consentono di ritenere l'impresa di "natura sociale", unico elemento che potrebbe consentire di escludere l'art. 14 d.lgs. n. 122/2017.» (T. Siracusa, sent. 5 maggio 2021, in *Rivista dei Dottori Commercialisti*, 2021, III, p. 438).

la precedente normativa, al fine di rilanciare l'impresa sociale quale modello organizzativo del Terzo settore imprenditoriale<sup>59</sup>. L'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017 prevede che «Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 9». Anche la disciplina dell'impresa sociale (d.lgs. n. 112/2017) si applica a tali enti limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, e a condizione che venga adottato un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata che, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del citato decreto, ivi compresa la tenuta di separate scritture contabili e la costituzione di un patrimonio separato (art. 1, comma 3). L'ente religioso può, dunque, svolgere un'attività imprenditoriale d'interesse generale costituendo un ramo d'impresa sociale<sup>60</sup>. Alcune delle considerazioni già espresse per il ramo ETS, come l'ambito soggettivo di applicazione delle norme e l'assenza di una autonoma soggettività giuridica del ramo, possono essere richiamate anche in questa sede.

Il regolamento deve prevedere:

- a) la sede del ramo;
- b) gli scopi e le attività del ramo, in particolare l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale;
- c) l'assenza dello scopo di lucro;
- d) la *governance* del ramo, e in particolare l'organo amministrativo; l'organo di controllo; l'organo di Revisione e il Comitato etico-scientifico [eventuale];
- e) l'obbligatorietà delle scritture, prescritte dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono

<sup>59</sup> L'introduzione dell'istituto della impresa sociale trae ispirazione dalla necessità di consentire agli enti che operano nel mercato sociale di autofinanziarsi (si veda sul punto A. FUCILLO, *Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2018, p. 341 ss.).

<sup>60</sup> A. FUCILLO, *Gli enti religiosi nel «terzo settore» tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, cit., p. 341 ss.; A. FUCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, cit.; G. D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 9/2022; G. D'ANGELO, *L'ente ecclesiastico impresa sociale*, in *Gli enti religiosi: tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., pp. 325-364; A. BETTETINI, S. GIACCHI, *Gli enti ecclesiastici e la disciplina dell'impresa sociale*, in *Diritto e religioni*, 2010, pp. 127-161; A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e disciplina dell'impresa sociale. L'esercizio in forma economica di attività socialmente utili da parte di un ente religioso*, in *Jus Ecclesiae*, 2006, III, pp. 719-740.

- essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- f) la previsione dell'attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 112/2017;
  - g) il patrimonio destinato del ramo;
  - h) il bilancio sociale;
  - i) le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, cessione di azienda e devoluzione del patrimonio.

Anche per il ramo "impresa sociale" dell'ente religioso è prevista una speciale disciplina giuridica e, in particolare:

- è stabilita una deroga alla forma solenne prevista dall'art. 5, consentendo la semplice adozione di un regolamento nella forma della scrittura privata autenticata (art. 1, comma 3);
- è prevista una espressa deroga al limite quantitativo per la qualificazione dell'attività "principale", e per il personale dipendente (art. 2, comma 6);
- è consentito il deposito nel registro delle imprese del solo "regolamento e delle sue modificazioni" (art. 5, comma 4). Tale "regolamento" deve essere assunto in forma autentica e dal deposito regolare deriva il beneficio della responsabilità patrimoniale perfetta ove già non presente (come nel caso dell'ente religioso civilmente riconosciuto);
- è escluso l'obbligo di utilizzare la locuzione "impresa sociale" (art. 6, comma 2);
- non vi è l'obbligo di prevedere nel regolamento le forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti o altri soggetti interessati alle attività di cui all'art. 11 (art. 11, comma 5);
- è limitato, alle sole attività di cui al richiamato regolamento, l'obbligo di preservare "l'assenza dello scopo di lucro" per il caso di "trasformazione", "fusione" e "scissione", e le finalità della "cessione di azienda" (art. 12, comma 1);
- in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo non deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore (art. 12, comma 5).
- è esclusa l'applicazione della "liquidazione coatta amministrativa" per il caso di insolvenza (art. 16, comma 6).

Non si esclude, tuttavia, che l'ente religioso possa essere assoggettato alle altre procedure concorsuali nel caso in cui eserciti un'attività commerciale non rilevante ai fini del d.lgs. n. 112/2017.

L'obbligo di nominare l'organo di controllo desta, tuttavia, alcune perplessità in relazione alla speciale struttura degli enti religiosi, che, come è stato sopra evidenziato, è regolata dal diritto confessionale. Essa, infatti, si fonda spesso su modelli *governance* non sempre compatibili con la tradizionale articolazione tripartita (assemblea, organo di amministrazione, organo di controllo) prevista dal diritto civile per le persone giuridiche. La figura dell'organo di

controllo rischia, inoltre, di sovrapporsi, in modo problematico, a organismi già previsti internamente dall'ordinamento confessionale generando interferenze tra il diritto civile e quello religioso. Ciò potrebbe compromettere l'autonomia dell'ente nella gestione delle attività secondo la propria identità religiosa. L'imposizione di rigide regole strutturali può, inoltre, disincentivare l'uso di tali strumenti da parte degli enti religiosi, o condurli a modelli ibridi difficili da gestire e da inquadrare correttamente dal punto di vista civilistico.

Con riferimento al regime pubblicitario dell'impresa sociale, l'ente che assume tale qualifica è tenuto all'iscrizione in un'apposita sezione del Registro delle imprese (art. 5, d.lgs. n. 112/2017). Tale adempimento soddisfa anche il requisito di iscrizione nel RUNTS (art. 11, comma 3 CTS).

L'atto costitutivo e lo statuto devono essere depositati in via telematica, entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l'apposita sezione del Registro delle imprese della circoscrizione in cui l'ente ha la sede legale.

Dovranno essere depositate anche le eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto. Tale forma pubblicitaria è integrativa e non sostitutiva di quella prevista per tutti gli enti che siano già soggetti, data la loro struttura organizzativa, all'iscrizione nel Registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'adempimento previsto per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il decreto del 16 marzo 2018 del Ministero dello Sviluppo economico prevede, all'art. 2, comma 3, il deposito a cura del notaio del regolamento, delle sue eventuali modifiche, e dell'atto di costituzione del patrimonio. Unitamente a tali documenti devono essere depositati:

- il bilancio di esercizio relativo alle attività di interesse generale;
- il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 112/2017;
- per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497-bis, commi 1 e 2, c.c., oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
- ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

La pratica presso il Registro delle imprese dovrà essere istruita indicando come codice atto A01, A06 ed eventualmente A08 e con il modulo S1. Per ogni componente dell'organo amministrativo ed eventuali componenti dell'organo di controllo occorrerà utilizzare l'intercalare P. Nel modulo S5, che dovrà essere anch'esso aggiunto, occorrerà compilare il riquadro AL/Impresa sociale per richiedere l'iscrizione nella sezione speciale, indicando il codice dell'attività economica secondo la classificazione ICNPO (*International Classification of Non Profit Organizations*)<sup>61</sup>. È opportuno indicare, inoltre, nel modulo XX (note alla pratica) gli aspetti riguardanti al patrimonio destinato.

Per le modifiche del regolamento (nelle quali sono inclusi anche i trasferimenti di sede, le variazioni delle cariche sociali, ecc.), invece, la pratica dovrà essere istruita indicando come codice atto A99 e con il modulo S2. In caso di

<sup>61</sup> Fonte: Scheda 10.1.2 della guida interattiva agli adempimenti societari di Unioncamere disponibile al sito web <https://supportospecialisticori.infocamere.it/>.

modifiche dell'organo amministrativo o dei componenti dell'organo di controllo occorrerà aggiungere l'intercalare P per ogni variazione<sup>62</sup>.

### 7. *Enti religiosi e obbligo di comunicazione del titolare effettivo*

Una breve riflessione deve essere dedicata all'introduzione normativa sulla nomina e comunicazione del "titolare effettivo" che ha interessato anche gli enti ecclesiastici<sup>63</sup>. Il titolare effettivo entra nell'ordinamento giuridico italiano per effetto della normativa antiriciclaggio, con lo scopo di garantire trasparenza, in generale, ai patrimoni e al fine di proteggere il sistema giuridico dal rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. L'obiettivo è di identificare colui che beneficia degli effetti di un'operazione economica.

Il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività (art. 19 del d.lgs. n. 231/2007). La titolarità effettiva di soggetti diversi dalle persone fisiche, in generale, è attribuibile alla persona o alle persone fisiche che hanno la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 231/2007). Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita; i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (art. 20, comma 4 del d.lgs. n. 231/2007). In via residuale, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica (art. 20, comma 5 del d.lgs. n. 231/2007)<sup>64</sup>.

Le persone giuridiche sono, inoltre, obbligate a procedere alla comunicazione all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, per la loro iscrizione e conservazione in una sezione autonoma (art. 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 55/2022).

<sup>62</sup> Fonte: Scheda 10.3.2 della guida interattiva agli adempimenti societari di Unioncamere disponibile al sito web <https://supportospecialistici.infocamere.it/>.

<sup>63</sup> Sul tema sia consentito il rinvio a L. DECIMO, *Gli enti religiosi nel diritto vivente. Paradigmi teorici e protocolli operativi*, cit., pp. 47-50; ID., *I beni temporali della Chiesa cattolica tra diritto scritto e diritto vivente*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini on line*, III, n. 1 del 2024, pp. 1-30.

<sup>64</sup> Per approfondimento sulla disciplina del titolare effettivo si veda M. ROSSI, *Titolare effettivo e segnalazione di operazioni sospette dopo la circolare n. 27/2023*, in *Azienditalia*, 2024, I, p. 7 ss.; C. DE STEFANIS, *Come individuare il titolare effettivo*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, n. 44/2023; P. BERGAMIN, I. MASTROTOTARO, *Le catene societarie internazionali e i trust al vaglio del registro italiano dei titolari effettivi*, in *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 2024, I.

L'ambito di applicazione della normativa in esame interessa anche gli enti ecclesiastici, in quanto persone giuridiche di diritto privato. A precisarlo sono state proprio le FAQ del 20 novembre 2023 elaborate congiuntamente da Banca d'Italia e MEF le quali chiariscono che «gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto enti tenuti all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 soggiacciono all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva al Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e alla disciplina dettata dal decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55». Per tali enti, inoltre, trova applicazione «l'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione» e per gli enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui «il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione»<sup>65</sup>.

Di diverso avviso è, invece, la Conferenza Episcopale Italiana, che nella nota prot. n. 25 del 10 ottobre 2023, ha ritenuto che, in ragione del peculiare regime giuridico cui sono assoggettati, «gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono ricompresi nel perimetro soggettivo indicato nel decreto legislativo del 2007 n. 231 e nel d.m. del marzo 2022, n. 55 e non sono, pertanto, tenuti all'obbligo di iscrizione e alle relative comunicazioni introdotte e previste a seguito dell'istituzione del Registro dei titolari effettivi».

Le riflessioni che potrebbero essere sviluppate sul tema sono molteplici, come quelle relative alla qualificazione giuridica degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti o ai criteri di individuazione del titolare effettivo che, così come previsti dal diritto civile, mal si conciliano con la speciale struttura e attività di tali enti.

La questione è in realtà molto più complessa e coinvolge direttamente interessi protetti dalla Carta costituzionale. È opportuno, infatti, ricordare che la disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle confessioni religiose con intesa rientra tra le c.d. *res mixtae*. Si tratta di una di quelle materie che, ai sensi degli art. 7, comma 2 e 8, comma 3 Cost., possono essere regolamentate solo attraverso una legislazione concordata tra lo Stato e la singola confessione. Un intervento legislativo unilaterale, come è quello che si è avuto in materia di obbligo di comunicazione del titolare effettivo, viola infatti il principio di bilateralità pattizia. Ciò non significa non sia in astratto possibile prevederlo, ma l'obbligatorietà della comunicazione deve essere stabilita di comune accordo tra lo Stato e le confessioni religiose.

<sup>65</sup> Il documento è disponibile al sito web <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/riciclaggio-terrorismo/faq/titolarita-effettiva/index.html>.

Per quanto attiene, invece, ai criteri di individuazione del titolare effettivo è possibile ritenere che siano di appannaggio esclusivo degli ordinamenti confessionali. In mancanza di una negoziazione, l'unica soluzione percorribile è quella di prevedere a carico degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti la possibilità di una comunicazione volontaria del titolare effettivo.

La nota integrativa della CEI n. 34 del 6 dicembre 2023 ravvisa, infatti, nella disciplina del titolare effettivo un *vulnus* alla normativa concordataria e delle garanzie accordate nell'art. 7.3 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984, il rischio di individuare erroneamente i titolari effettivi e un aggravio degli adempimenti burocratici per gli enti ecclesiastici cattolici. La comunicazione lascia però trapelare che vi sono in corso colloqui informali con le autorità civili che potrebbero portare a una soluzione concordata e, si auspica, non solo per gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica.

Ad oggi però è nulla è accaduto. Il termine ultimo per procedere (senza incorrere in sanzioni) alla comunicazione originariamente fissato al 11 dicembre 2023 (Decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*) è stato sospeso fino al 27 marzo 2024 per effetto dell'ordinanza del TAR Lazio n. 8083 del 6 dicembre 2023. Con la sentenza n. 15566/2023, pubblicata in data 9 aprile 2024, il TAR ha respinto il ricorso che nel mese di dicembre aveva sospeso l'obbligo di comunicazione. Il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, con un comunicato stampa ufficiale, ha chiarito la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile 2024. Alcune categorie professionali hanno infatti richiesto una proroga del termine almeno fino alla fine del mese di aprile, allo scopo di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa. Ad oggi, l'obbligo è stato sospeso a causa della complessità della tematica, per cui si attende una decisione definitiva da parte della Corte Europea.

L'auspicio è quello di giungere ad una soluzione concordata tra Stato e confessioni religiose o, in mancanza, di modificare la vigente normativa statale chiarendo l'esenzione dall'obbligo di comunicazione del titolare effettivo per gli enti ecclesiastici. In caso contrario, l'attuale interpretazione della normativa rischia di ripristinare il pericoloso *iura maiestatica circa sacra* e, dunque, di violare i principi costituzionali di indipendenza e sovranità della Chiesa cattolica (art. 7, comma 1 Cost.) e di bilateralità pattizia (artt. 7, comma 2 e 8, comma 3 Cost.).

## 8. Riflessioni conclusive

Il particolare sistema di riconoscimento, pubblicità e controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti consente di cogliere la complessità del regime giuridico di tali forme organizzative, frutto della costante interazione tra il diritto statale e gli ordinamenti confessionali. La figura dell'ente religioso civilmente riconosciuto continua a rappresentare una speciale costruzione

giuridica che riflette la costante ricerca di un equilibrio tra autonomia delle confessioni religiose ed esigenze di trasparenza e legalità proprie dell'ordinamento civile.

Il riconoscimento della personalità giuridica mantiene una funzione centrale nel garantire all'ente la piena operatività nell'ordinamento statale, pur senza snaturarne la dimensione confessionale. Allo stesso modo, i regimi di pubblicità – dal Registro delle Persone Giuridiche al RUNTS, fino al Registro delle Imprese – assumono un valore funzionale, volto ad assicurare la conoscibilità delle attività e la tutela dei terzi.

Le recenti evoluzioni normative, in particolare l'estensione delle regole del Terzo settore e l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo, hanno accentuato il rischio di una progressiva "amministrativizzazione" degli enti religiosi, attraverso meccanismi di controllo e vigilanza che, pur ispirati a criteri di trasparenza e *accountability*, possono interferire con la libertà organizzativa e patrimoniale garantita dagli artt. 7 e 8 Cost.

È necessaria, dunque, un'attenta riflessione sul perimetro entro il quale i poteri pubblici possono legittimamente intervenire. Il principio di bilateralità pattizia, che costituisce il modello prescelto dalla Costituzione per i rapporti tra Stato e confessioni, impone che ogni intervento legislativo o amministrativo in materia di enti religiosi civilmente riconosciuti sia frutto di concertazione, e non di imposizione unilaterale, in particolare quando rischia di incidere sulle finalità religiose e sulla struttura di tali enti.

La disciplina degli enti religiosi civilmente riconosciuti dovrà dunque sempre orientarsi verso un modello dialogico, capace di contemperare le esigenze di trasparenza e controllo con la tutela della specificità confessionale. L'obiettivo non è quello di sottrarre tali enti a ogni forma di verifica, bensì di costruire strumenti di supervisione rispettosi della loro identità religiosa e organizzativa.

*Abstract* [Ita]

Il contributo analizza il sistema di riconoscimento, pubblicità e controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti, mettendo in luce la loro speciale natura giuridica, sospesa tra ordinamento statale e confessionale. Dopo aver approfondito l'evoluzione del concetto di personalità giuridica e la disciplina del riconoscimento civile degli enti religiosi, l'indagine si concentra sui regimi di pubblicità (Registro delle Persone Giuridiche, RUNTS e Registro delle Imprese) e sulle implicazioni derivanti dall'obbligo di trasparenza e dalla comunicazione del titolare effettivo. Viene inoltre approfondita la recente normativa sui controlli sugli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento ai rami ETS degli enti religiosi. Il contributo mette in evidenza come le recenti istanze di trasparenza e *accountability*, pur perseguendo finalità di tutela dell'interesse pubblico, sollevano rilevanti questioni di compatibilità con i principi costituzionali di autonomia confessionale e bilateralità pattizia.

*Parole chiave:* organizzazioni religiose; enti religiosi; Terzo settore; trasparenza; riconoscimento civile.

*Abstract* [Eng]

The paper examines the system of recognition, public record disclosure and supervision of civilly recognized religious entities, highlighting their special legal nature, positioned between the State and religious legal orders. After analysing the evolution of the concept of legal personality and the civil recognition framework applicable to religious entities, the study focuses on the different legal publicity regimes – the Register of Legal Persons, the National Register of the Third Sector (RUNTS), and the Business Register – as well as on the implications arising from transparency obligations and “beneficial ownership” disclosure. The analysis further explores the recent regulatory developments concerning the oversight of Third Sector entities, with particular attention to the ETS branches of religious bodies. The paper underscores how the growing demands for transparency and accountability, while aiming to safeguard the public interest, raise significant issues of compatibility with the constitutional principles of religious organisation’s autonomy and bilateral regulation governing State-Church relations.

*Keywords:* religious organizations; religious entities; Third Sector; transparency; civil recognition.